

COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

**VARIANTE 2019
AL P.R.G. DEL COMUNE DI PIEVE TESINO
(Art. 39 comma 2 L.P. 4 agosto 2015, n. 15)**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
RENDICONTAZIONE URBANISTICA
ADOZIONE DEFINITIVA**

**MODIFICHE SECONDO PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
DI DATA 28 GENNAIO 2020, PRAT.2742 – PARERE N.4/20**

**MODIFICHE DOPO ADOZIONE DEFINITIVA
SECONDO LETTERA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
S013/2020/18.2.2-2019-322-GB**

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Pieve Tesino


IL TECNICO

**LEVICO TERME, marzo 2020
Novembre 2020**

Dott. Arch. Barbara Dall'omo

Via dei Zechinati, n° 2
38056, Levico Terme, Trento
P. IVA: 02126170220
C.F.: DLLBBR81L63L378R

cell: 3497124450
e- mail: dallomo.barbara@gmail.com



RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo quanto stabilito dall'articolo 20, *Valutazione dei piani*, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, al comma 1 prevede che:

“Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.”

Al comma 2 del medesimo articolo si precisa che *“La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell’elaborazione e nell’adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.”*

Il **Rapporto ambientale** costituisce *“parte della documentazione del piano territoriale della comunità (PTC) e del PRG contenente le informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l’attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del PTC o del PRG”* secondo la definizione presente all’art. 3 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.

La Variante 2019 al PRG del Comune di Pieve Tesino deve pertanto essere redatta in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia ovvero dal D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, come modificato dal D.P.P. del 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg e dal D.P.P. del 27 agosto 2012, n. 17-92/Leg ed integrato dalla Deliberazione della Giunta provinciale del 26 febbraio 2010, n. 349, *“Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”*. Tale disciplina recepisce quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE, che con l’introduzione della Valutazione ambientale strategica (VAS) si pone come obiettivo la preventiva valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

All’art. 3 bis comma 2 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. si stabilisce che i piani regolatori generali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi dell’art. 6 della L.P. n. 1 del 2008, mentre al comma 7 del medesimo articolo si specifica che le disposizioni dell’art. 3 bis si applicano anche alle varianti degli strumenti di pianificazione territoriale *“salvo che la procedura di verifica di cui all’art. 3 escluda l’obbligo della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica.”*

Per **rendicontazione urbanistica** si intende *“l’attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale)”, così come esplicitato all’art. 1 comma b bis) D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm..*

I casi per cui non si procede alla valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica sono elencati all’art. 3 bis comma 8 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm.

Tuttavia, all'art. 3 comma 4 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm., la normativa prevede che in determinati casi possa essere stabilito preliminarmente se il progetto di piano possa avere effetti significativi sull'ambiente (verifica di assoggettabilità del piano alla rendicontazione urbanistica) e quindi procedere all'applicazione o meno del processo di autovalutazione.

CONTENUTI TECNICI DELLA VARIANTE 2019 AL PRG

Considerando le correzioni e integrazioni effettuate alla documentazione della Variante 2019 al PRG, nell'ambito di quanto richiesto dal Parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di data 28 gennaio 2020 Prat. 2742 – parere n. 4/20, si ritiene sostanzialmente di confermare quanto già elaborato nell'ambito della Verifica di assoggettabilità alla rendicontazione urbanistica della proposta di piano adottata in sede preliminare.

La presente proposta di Variante 2019 al PRG del Comune di Pieve Tesino si configura come una variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39 comma 2 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii e prevede di apportare modifiche al PRG nei seguenti ambiti:

- opere pubbliche;
- inedificabilità di aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015;
- adeguamento all'art. 104 comma 2bis del regolamento urbanistico- edilizio provinciale che prevede l'introduzione della Superficie utile netta e l'altezza degli edifici definita in numero di piani come parametri di riferimento per la determinazione dei nuovi indici edificatori e adeguamento a quanto stabilito dall'art. 17 comma 6 della L.P. 15/2015, rispetto del principio di non duplicazione della disciplina.

Di seguito si riporta in maniera sintetica l'elenco delle varianti introdotte mentre si rimanda alla Relazione illustrativa per gli approfondimenti:

<u>N° VARIANTE</u>	<u>PARTICELLE</u>	<u>DESTINAZIONE ATTUALE</u>	<u>DESTINAZIONE DI PROGETTO</u>	<u>TIPO DI VARIANTE</u>
1	PP.FF. PARTE 1723, PARTE 1726, PARTE 5209, PARTE 1725	AREA A BOSCO/ VIABILITÀ LOCALE DI POTENZIAMENTO	AREA PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI PROGETTO	OPERE PUBBLICHE: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE GRIGNO
2	PP.FF. PARTE 4709, PARTE 5209, PARTE 4707/1	AREA A BOSCO/VIABILITÀ LOCALE DI POTENZIAMENTO	AREA A BOSCO + SPECIFICO RIFERIMENTO NORMATIVO (ART.58.3)	OPERE PUBBLICHE: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PRESA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE GRIGNO

3	PP.ED. PARTI 1039, 607/4, PP.FF. PARTI 1719, 1720, 5209, 1723, 1726, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1743, 1738, 1740, 1742, 1741/1, 1772, 1774/1, 1774/2, 1775/2, 1775/1, 4609, 4608/3, 4608/2, 4610/2, 4610/1, 4611, 4608/1, 4612, 4616, 4710, 4706, 4707/1, 4707/2, 4708, 4679/2, 4679/1	AREA AGRICOLA/ AREA A BOSCO	VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO	OPERE PUBBLICHE: ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DELLA VIABILITA' LOCALE IN POTENZIAMENTO ALLO STATO REALE
4	P. ED. PARTE 1039, P.F. PARTE 1772	AREA AGRICOLA	EDIFICIO N.203 DEL PEM + AREA AGRICOLA	OPERE PUBBLICHE: ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DELLA POSIZIONE DELL'EDIFICIO N.203 DEL PEM IN SEGUITO ALL'INSERIMENTO DELLA STRADA ALLO STATO REALE
5	P.F. PARTE 1172	AREA AGRICOLA/AREA A BOSCO	AREA AGRICOLA + VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO/AREA A BOSCO + VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO	OPERE PUBBLICHE: RETTIFICA DELLA STRADA
6	PP.FF. PARTE 1582/2, PARTE 1699	AREA AGRICOLA/AREA A BOSCO	AREA AGRICOLA + VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO/AREA A BOSCO + VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO	OPERE PUBBLICHE: RETTIFICA DELLA STRADA
7	P.F. PARTE 1710/2	AREA A BOSCO	AREA A BOSCO + VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO	OPERE PUBBLICHE: RETTIFICA DELLA STRADA
8	PP.FF. PARTE 1730, PARTE 1738, PARTE 1740, PARTE 1742, PARTE 1743	AREA A BOSCO	AREA A BOSCO + VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO	OPERE PUBBLICHE: RETTIFICA E POTENZIAMENTO DELLA STRADA (COME DA PROGETTO)
9	PP.FF. PARTE 4609, PARTE 5209, PARTE 1774/2, PARTE 1774/1, PARTE 1775/1	AREA A BOSCO	AREA A BOSCO+VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO	OPERE PUBBLICHE: RETTIFICA E POTENZIAMENTO DELLA STRADA (COME DA PROGETTO)

10	PARTE P.F. 5209	VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO	AREA A BOSCO/AREA AGRICOLA/ AREA PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI PROGETTO/ VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO	OPERE PUBBLICHE: MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI PARTE DELLA PARTICELLA SU CUI ERA INDIVIDUATA LA STRADA COMUNALE NEL PRG VIGENTE (CONSEGUENZA DELLO SPOSTAMENTO DELLA STRADA IN BASE ALLO STATO REALE)
11	PARTE P.F. 4414	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
12	P.F.PARTE 3980/1, P.F. 3983/4 , P.ED. 1128	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
13	PP.FF. PARTE 3096, PARTE 3095 E PARTE 5258/2	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE <small>(LA PARTE DI P.F. 5258/2 E' ESCLUSA DAL VINCOLO DI AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE: PARTICELLA DI PROPRIETA' COMUNALE)</small>	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
14	PP.FF. 4402/12 E 4402/17 PP.FF. 4402/16 E 4402/17	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI

15	P.F. PARTE 4405	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
16A	PARTE P.F. 2152	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA A VERDE PRIVATO + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
16B	PARTE P.F. 2152	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA A VERDE PRIVATO + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI

ESAME PRELIMINARE DELLE VARIANTI

Per quanto riguarda gli **adeguamenti di carattere normativo**, si ritiene che la nuova disciplina sia sostanzialmente rivolta a confermare le potenzialità edificatorie del PRG in vigore e quindi non sia necessario per tale ambito procedere alla verifica di assoggettabilità alla rendicontazione urbanistica e di conseguenze nemmeno alla procedura di rendicontazione urbanistica.

Per quanto riguarda le **varianti 11, 12, 13, 14, 15, 16A e 16B**, che prevedono la trasformazione di aree destinate all’insediamento in aree inedificabili in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni dell’art. 45 comma 4 e 4 bis della L.P. 15/2015, si ritiene che esse non rientrano nei casi da sottoporre a rendicontazione urbanistica di cui all’art. 3 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm.. Tali varianti coinvolgono aree di limitata entità e si ritiene che le destinazioni urbanistiche di progetto proposte, aree agricole oppure aree a verde privato in relazione al contesto territoriale in cui si trovano, non prevedano la realizzazione di interventi che possano produrre effetti negativi sull’ambiente, anzi consentano di attuare una limitazione degli impatti ambientali in relazione all’utilizzo intensivo del suolo a fini edificatori.

Inoltre in riferimento alla circolare n. 20 del 2011 del Consorzio dei Comuni Trentini, che ha come oggetto “*precisazioni relative alla valutazione strategica ambientale ed alla procedura di*

rendicontazione urbanistica” ed in cui vengono approfondite anche le condizioni di esonero di cui all’art. 3 bis, comma 8 del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm si legge:

lettera d). Non sono soggette a rendicontazione le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione. Questa condizione di esonero riguarda le varianti concernenti singole opere ed interventi non soggetti a VIA e che non comportano nuove rilevanti potenzialità edificatorie, in contesti edificati:

Per determinare le opere e gli interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale si è fatto riferimento a quanto stabilito dalla normativa in vigore, ovvero alla L.P. 19/2013 e ss.mm.ii, al relativo regolamento di esecuzione e al D. Lgs. 152/2006.

Per le ragioni di cui sopra si ritiene di non procedere per le varianti 11, 12, 13, 14, 15, 16A e 16B alla procedura di verifica di assoggettabilità alla rendicontazione urbanistica e di conseguenze nemmeno alla procedura di rendicontazione urbanistica, in quanto esse possono essere considerate nei casi di cui all’art. 3 bis, comma 8 lettera d) del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. che non sono soggetti a rendicontazione urbanistica.

Per quanto riguarda le **varianti 1, 2, 8 e 9**, che prevedono il cambio di destinazione urbanistica di alcune aree del PRG al fine di rendere coerente dal punto di vista urbanistico la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico sul tratto intermedio del Torrente Grigno con la disciplina del PRG stesso, si ritiene opportuno sottolineare quanto segue.

Le varianti sopracitate hanno l’obiettivo di individuare le aree di intervento e definire dal punto di vista urbanistico l’ammissibilità delle opere previste per la derivazione a scopo idroelettrico del Torrente Grigno nel tratto intermedio. In termini operativi sono state individuate sulla cartografia del PRG le due principali aree interessate dalla realizzazione dell’impianto idroelettrico ovvero l’area in cui andrà a collocarsi l’edificio della centrale idroelettrica, **variante 1**, e la zona in cui saranno realizzate le opere di captazione delle acque del Torrente Grigno, **variante 2**, alle quali sono state assegnate idonee destinazioni urbanistiche.

In concomitanza alle opere specifiche dell’impianto idroelettrico, sono stati previsti in sede di progettazione alcuni interventi sulla carreggiata della strada comunale Val Malene, in sponda destra orografica, in quanto il tracciato della condotta forzata andrà ad inserirsi al di sotto o in adiacenza del sedime stradale. Tali interventi riguardano principalmente la rettifica di due curve al fine di migliorare la viabilità esistente, la realizzazione di una piazzola di sosta e di una piazzola per lo stoccaggio del legname. Sono state quindi inserite in cartografia anche le due rettifiche delle curve come da progetto, che sono individuate dalle **varianti 8 e 9**.

Per quanto concerne le Norme di Attuazione, viene modificato l’art. 58 comma 3 al fine di consentire all’interno delle aree per infrastrutture tecnologiche la realizzazione di tutte le opere funzionali agli impianti tecnologici installati, ovvero non solo la centralina idroelettrica vera e propria, ma anche le opere di captazione e di tutti gli interventi necessari all’impianto.

Il “Progetto preliminare per la realizzazione delle centrali idroelettriche sul Torrente Grigno – tratto intermedio” redatto dal progettista dott. ing. Vittorino Betti, è stato sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (VIA) ed ha già ottenuto la valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale come da deliberazione della Giunta provinciale n. 584 di data 09 aprile 2018.

La Valutazione di impatto ambientale “*individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, dei progetti sull’ambiente e ha la finalità di proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, di provvedere al mantenimento delle specie e di conservare la capacità di riproduzione*

dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita" in riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 della L.P. 19/2013.

In base a quanto sopra riportato, per le varianti 1, 2, 8 e 9, relative alle opere del nuovo impianto idroelettrico sul tratto intermedio del Torrente Grigno si ritiene di non procedere alla rendicontazione urbanistica previsto dal D.P.P 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e ss.mm. ed int. in quanto trattasi di opere, il cui progetto è stato sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (VIA), già autorizzate con valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale come da deliberazione della Giunta provinciale n. 584 di data 09 aprile 2018, al cui esito si rimanda per gli approfondimenti.

Per quanto riguarda le **varianti 3, 4 e 10**, si ritiene opportuno specificare quanto segue.


La strada comunale Val Malene risulta attualmente individuata sulla cartografia del PRG in vigore seguendo i limiti delle particelle catastali, con zonizzazione di strada locale in potenziamento. Disponendo del rilievo, effettuato nell'ambito del "Progetto preliminare per la realizzazione delle centrali idroelettriche sul Torrente Grigno – tratto intermedio", della suddetta strada, che mette in evidenza una sostanziale differenza tra il tracciato dello stato di fatto e quello catastale, si è ritenuto opportuno inserire in cartografia il reale andamento della carreggiata al fine di individuare correttamente anche le aree stesse di intervento per la realizzazione dell'impianto idroelettrico. La modifica cartografica della strada comunale Val Malene riguarda esclusivamente il tratto di viabilità per cui è stato necessario eseguire il rilievo per la redazione degli elaborati progettuali della centrale idroelettrica, mentre i rimanenti tratti della stessa viabilità continueranno a mantenere il tracciato seguendo i limiti catastali. La strada allo stato di fatto risulta individuata sulla cartografia del PRG dalla **variante 3**. Di conseguenza la **variante 10** ha il solo scopo di individuare la parte della particella catastale p.f. 5209 la cui destinazione urbanistica viene modificata in conseguenza alla nuova individuazione della strada comunale per Val Malene come rilevata allo stato di fatto. Anche la **variante 4** riguarda un adeguamento cartografico strettamente connesso alla variante 3. Infatti, lo spostamento del sedime dell'edificio, classificato con il n. 203 del Patrimonio edilizio montano (PEM) e collocato lungo la strada comunale per Val Malene, si è reso necessario in seguito alle modifiche relative all'individuazione del nuovo tracciato stradale. La nuova collocazione dell'edificio si basa sul rilievo dello stato di fatto.

Le **varianti 3, 4, e 10** non individuano quindi nuove previsioni urbanistiche sulla cartografia del PRG ma sostanzialmente sono state inserite al solo scopo di definire lo stato di fatto di alcuni elementi, ovvero di un tratto della strada comunale val Malene e dell'edificio classificato con il n. 203 del PEM, la cui individuazione risulta in stretta relazione con le aree oggetto del "Progetto preliminare per la realizzazione delle centrali idroelettriche sul Torrente Grigno – tratto intermedio", ovvero le varianti 1, 2, 8 e 9 per cui si richiede il cambio di destinazione urbanistica.

Per le ragioni di cui sopra si ritiene che le varianti 3, 4 e 10 possano essere considerate come rettifiche di errori materiali e quindi rientrare nei casi di cui all'art. 3 bis, comma 8 lettera b) del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. che non sono soggetti a rendicontazione urbanistica.

La variante 2019 al PRG di Pieve Tesino prevede di introdurre infine, su richiesta dell'Amministrazione comunale, alcuni brevi tratti stradali, classificati di progetto, in corrispondenza di altrettante curve lungo la strada comunale per Val Malene, che l'Amministrazione stessa ritiene necessari al fine di individuare la collocazione di futuri interventi di sistemazione della viabilità. Tali modifiche sono individuate in cartografia dalle **varianti 5, 6 e 7** e propongono esclusivamente l'inserimento in cartografia degli ipotetici tracciati delle rettifiche stradali, indicati con simboli lineari, affidando ad una progettazione più dettagliata la collocazione degli specifici interventi. Si ritiene opportuno precisare che parte di area agricola su cui si inserisce la variante 5, risulta classificata anche come area agricola sulla cartografia del PUP. La variante non

prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area agricola ma consiste nella sovrapposizione di un retino lineare che individua un breve tratto di strada di progetto. Inoltre dalla sovrapposizione tra l'area della variante 5 e la cartografia che individua le aree agricole del PUP (vedi immagine sottostante) non risulta una effettiva sovrapposizione tra la variante in oggetto e l'area agricola.



Tali brevi tratti ricadono inoltre all'interno della fascia di rispetto della strada per Val Malene, che corrisponde a 20 m per lato, secondo quanto riportato nella tabella dell'art. 59 comma 8 delle norme di attuazione del PRG vigente. Gli interventi risultano quindi previsti dalle norme di attuazione del PRG vigente all'art. 59 comma 4:

“4. I tracciati delle strade evidenziate nella cartografia sono da ritenersi indicativi.

La loro definizione così come la rettifica, l'allargamento e il miglioramento di tratti stradali esistenti avverranno in sede di progettazione esecutiva e comunque all'interno delle relative fasce di rispetto. Sempre nella progettazione esecutiva si preciseranno le soluzioni di dettaglio (architettura, materiali, lavorazioni) sia per i manufatti e le opere d'arte delle infrastrutture che per gli interventi di inserimento nel paesaggio e di arredo.

Gli interventi di potenziamento di strade esistenti, limitati ad opere di ristrutturazione leggera dei tracciati, finalizzate esclusivamente a garantire la necessaria condizione di sicurezza al traffico veicolare e pedonale, quali allargamento di curve pericolose, realizzazione di piazzole di scambio, marciapiedi, ecc, sono sempre ammessi anche a prescindere dall'indicazione cartografica di potenziamento della strada, in quanto ritenuti interventi di pubblica utilità, purché siano realizzati all'interno delle relative fasce di rispetto.

Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.”

Inoltre tali varianti comportano l'individuazione di opere pubbliche di limitata entità, in quanto riguardano brevi tratti stradali, non sottoposte alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, ovvero alla L.P. 19/2013 e ss.mm.ii, al relativo regolamento di esecuzione ed al D. Lgs. 152/2006. Si considera inoltre quanto riportato nella quarta faq (domande frequenti) del sito del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, nella sezione Pianificazione – Valutazione strategica dei piani, dove si legge:

La variante al PRG, relativa a limitate modifiche delle previsioni vigenti, va assoggettata a rendicontazione urbanistica?

L'articolo 3bis del regolamento provinciale, al comma 8, lett. d), stabilisce che "non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica" "le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale". Si intende con questo che non sono soggette a rendicontazione le varianti che comportano specifiche e singole modifiche al piano – nei limiti di cui sopra –, avendo con particolare riferimento singole modifiche degli abitati consolidati o degli insediamenti storici nonché le varianti per opere pubbliche.

Nel caso invece di varianti che comportano una molteplicità di modifiche del piano in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. a) e b), le stesse sono soggette a verifica di assoggettabilità per determinare gli eventuali effetti sull'ambiente e quindi la necessità di provvedere alla rendicontazione urbanistica. In tal caso in corrispondenza dell'appendice 1 delle Linee guida si trova uno schema di riferimento da seguire per predisporre il documento di verifica.

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che le varianti 5, 6 e 7, che prevedono l'individuazione di brevi tratti stradali di progetto, vista la limitata entità di tali interventi che hanno le caratteristiche di opere pubbliche, possono rientrare nei casi di cui all'art. 3 bis, comma 8 lettera d) del D.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. che non sono soggetti a rendicontazione urbanistica.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto non si ritiene necessario procedere con il procedimento di rendicontazione urbanistica previsto dal D.P.P 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e ss.mm. ed int.

MODIFICHE EFFETTUATE DOPO L'ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PRG, SECONDO QUANTO RICHIESTO NELLA LETTERA A CURA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO S013/2020/18.2.2-2019-322-GB

Nella lettera redatta dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio S013/2020/18.2.2-2019-322-GB, pervenuta dopo l'adozione definitiva della Variante al PRG, si richiama l'approvazione, con deliberazione della G.P. n. 1317 del 4 settembre 2020, della Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 2 ottobre 2020.

La lettera mette in evidenza che le previsioni di variante nn. 6, 7, 8 e 9 ricadono in aree a penalità elevata (P3) e aree da approfondire (APP) della CSP. Pertanto, al fine di poter proseguire l'iter di approvazione della variante al PRG, è necessario che le varianti suddette siano oggetto di uno studio di compatibilità o in alternativa dovranno essere stralciate.

L'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di stralciare le previsioni sopra citate al fine di proseguire in tempi più veloci all'approvazione della variante al PRG da parte della Giunta provinciale.

Le previsioni delle varianti nn. 6, 7, 8 e 9 vengono quindi stralciate dalla cartografia di piano.

In riferimento alla presente relazione, che ha come scopo la verifica di assoggettabilità della Variante 2019 alla rendicontazione urbanistica, si ritiene opportuno specificare che dovranno essere considerate solamente le valutazioni relative alle varianti cartografiche non stralciate.

ELENCO AGGIORNATO DELLE VARIANTI CARTOGRAFICHE:

<u>N° VARIANTE</u>	<u>PARTICELLE</u>	<u>DESTINAZIONE ATTUALE</u>	<u>DESTINAZIONE DI PROGETTO</u>	<u>TIPO DI VARIANTE</u>
1	PP.FF. PARTE 1723, PARTE 1726, PARTE 5209, PARTE 1725	AREA A BOSCO/ VIABILITÀ LOCALE DI POTENZIAMENTO	AREA PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI PROGETTO	OPERE PUBBLICHE: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE GRIGNO
2	PP.FF. PARTE 4709, PARTE 5209, PARTE 4707/1	AREA A BOSCO/VIABILITÀ LOCALE DI POTENZIAMENTO	AREA A BOSCO + SPECIFICO RIFERIMENTO NORMATIVO (ART.58.3)	OPERE PUBBLICHE: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PRESA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE GRIGNO

3	PP.ED. PARTI 1039, 607/4, PP.FF. PARTI 1719, 1720, 5209, 1723, 1726, 1727, 1730, 1731, 1733, 1734, 1743, 1738, 1740, 1742, 1741/1, 1772, 1774/1, 1774/2, 1775/2, 1775/1, 4609, 4608/3, 4608/2, 4610/2, 4610/1, 4611, 4608/1, 4612, 4616, 4710, 4706, 4707/1, 4707/2, 4708, 4679/2, 4679/1	AREA AGRICOLA/ AREA A BOSCO	VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO	OPERE PUBBLICHE: ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DELLA VIABILITA' LOCALE IN POTENZIAMENTO ALLO STATO REALE
4	P. ED. PARTE 1039, P.F. PARTE 1772	AREA AGRICOLA	EDIFICIO N.203 DEL PEM + AREA AGRICOLA	OPERE PUBBLICHE: ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DELLA POSIZIONE DELL'EDIFICIO N.203 DEL PEM IN SEGUITO ALL'INSERIMENTO DELLA STRADA ALLO STATO REALE
5	P.F. PARTE 1172	AREA AGRICOLA/AREA A BOSCO	AREA AGRICOLA + VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO/AREA A BOSCO + VIABILITA' LOCALE DI PROGETTO	OPERE PUBBLICHE: RETTIFICA DELLA STRADA
10	PARTE P.F. 5209	VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO	AREA A BOSCO/AREA AGRICOLA/ AREA PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI PROGETTO/ VIABILITA' LOCALE DI POTENZIAMENTO	OPERE PUBBLICHE: MODIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI PARTE DELLA PARTICELLA SU CUI ERA INDIVIDUATA LA STRADA COMUNALE NEL PRG VIGENTE (CONSEGUENZA DELLO SPOSTAMENTO DELLA STRADA IN BASE ALLO STATO REALE)
11	PARTE P.F. 4414	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
12	P.F.PARTE 3980/1, P.F. 3983/4 , P.ED. 1128	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI

13	PP.FF. PARTE 3096, PARTE 3095 E PARTE 5258/2	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE <u>(LA PARTE DI P.F. 5258/2 E' ESCLUSA DAL VINCOLO DI AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE: PARTICELLA DI PROPRIETA' COMUNALE)</u>	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
14	PP.FF. 4402/12 E 4402/17 PP.FF. 4402/16 E 4402/17	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
15	P.F. PARTE 4405	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA AGRICOLA + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
16A	PARTE P.F. 2152	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA A VERDE PRIVATO + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI
16B	PARTE P.F. 2152	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	AREA A VERDE PRIVATO + AREA INEDIFICABILE CON VINCOLO DECENNALE	RICHIESTA TRASFORMAZIONE IN AREE INEDIFICABILI

IL TECNICO
arch. Barbara Dall’Omo